

Dott. Rag. Daniela Vender
Rag. Pierluigi Morganti

Rag. Silvana Consonni
Rag. Monica Santambrogio
Dott. Aliprandi Marcello

***Ai signori Clienti
Loro sedi***

Desio (MB), 23 dicembre 2011

***Circolare n. 19: Contrasto all'uso del contante ed obbligo di comunicazione
delle movimentazioni dei conti correnti***

Come anticipato nella precedente circolare, si approfondiscono nel seguito le principali novità introdotte dal Decreto Monti in tema di antiriciclaggio e contrasto all'evasione fiscale.

1. CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Il recente Decreto Monti ha ulteriormente aumentato la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, riducendo, dallo scorso 6 dicembre, **da € 2.500 a € 1.000** la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo di assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore.

Si evidenzia che il citato divieto scatta per importi **pari o superiori a € 1.000**; pertanto, **la soglia massima consentita è di € 999,99**.

Attualmente rappresentano operazioni vietate e soggette a segnalazione da parte dei soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (es. operatori finanziari e professionisti operanti nel campo fiscale-tributario):

- il trasferimento di denaro contante (es. pagamenti e donazioni) o di libretti di deposito bancari/postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e **senza ricorrere ad intermediari finanziari** (es. Poste Italiane S.p.A., banche ed istituti di moneta elettronica), per importi complessivamente pari o superiore ad €1.000¹;
- i pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali, di importo pari o superiore ad €1.000, qualora tali titoli siano privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità;
- i pagamenti effettuati mediante assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (con intestazione "a me medesimo" o "a me stesso") e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane S.p.A. per l'incasso da parte del beneficiario;

¹ Ai fini del superamento della predetta soglia, nell'interpretare il significato dell'avverbio "complessivamente", è necessario tenere in considerazione eventuali operazioni che si presentano come unitarie sotto il profilo economico, anche se realizzate in momenti diversi, nell'arco di 7 giorni, **mediante molteplici trasferimenti ed artificiosi frazionamenti**, singolarmente inferiori ad €1.000.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è comunque ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto **dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali**.

Dott. Rag. Daniela Vender
Rag. Pierluigi Morganti

Rag. Silvana Consonni
Rag. Monica Santambrogio
Dott. Aliprandi Marcello

- l'esistenza di libretti di deposito bancari o postali al portatore aventi saldo pari o superiore ad €1.000². Nel caso in cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore sia superiore ad €1.000, i libretti devono essere estinti **entro il 31 marzo 2012** ovvero il saldo deve essere ridotto entro tale data sotto la soglia citata.

Si rammenta che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante di qualsiasi importo, **effettuate presso intermediari finanziari**, non concretizzano automaticamente una violazione soggetta a segnalazione.

Di conseguenza, una banca che riscontra un prelievo o un versamento in contanti pari o superiore a € 1.000 non deve automaticamente inviare la comunicazione antiriciclaggio, ma è tenuta a valutare l'operazione posta in essere dal cliente singolarmente e "caso per caso", considerandone anche la condotta tenuta e l'eventuale attività svolta.

Rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell'operazione, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione del limite di € 1.000 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a € 15.000.

Se questi sono i nuovi limiti posti dal Legislatore, appaiono specularmente implementati dalla manovra Monti anche gli obblighi di comunicazione antiriciclaggio a carico degli operatori finanziari e dei professionisti.

Tali soggetti, difatti, sono tenuti a dare notizia delle infrazioni commesse dal contribuente **sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze** (c.d. Mef), **sia all'Agenzia delle Entrate** (che attiverà gli opportuni controlli fiscali) entro 30 giorni dal momento in cui ne vengono a conoscenza, pena l'applicazione a loro carico di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, con un minimo di €3.000.

Esemplificando, le situazioni critiche che richiedono attenzione da parte dello Studio, in qualità di soggetto che si occupa della tenuta della contabilità di terzi, possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:

- pagamenti di fatture di beni e servizi (IVA compresa);
- finanziamenti soci-società;
- distribuzione utili ai soci.

Le infrazioni avranno come diretta conseguenza, oltre all'applicazione di una **sanzione dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione** (oppure dal 5% al 40% per importi superiori a € 50.000) con un minimo di € 3.000, anche l'**attivazione di controlli fiscali** in capo ai **singoli co-autori** della violazione amministrativa da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate³.

E' prevista la **riduzione al 50%** delle sanzioni a favore delle imprese/lavoratori autonomi che, per tutte le operazioni attive e passive, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante.

Per le violazioni di importo non superiore a € 250.000 è possibile utilizzare l'**istituto della oblazione**, il quale comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del

² E' bene evidenziare che la riduzione del limite dell'ammontare dei libretti al portatore si riflette sui **depositi cauzionali delle locazioni immobiliari**, i quali dovranno essere "adeguati" alle nuove disposizioni.

³ La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento, **ma anche a colui che ha ricevuto le somme**.

Dott. Rag. Daniela Vender
Rag. Pierluigi Morganti

Rag. Silvana Consonni
Rag. Monica Santambrogio
Dott. Aliprandi Marcello

massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.
Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di € 30.000 può essere definita con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 600 (30.000 x 2%).
Non è prevista l'oblazione in caso di mancata comunicazione al Mef/Agenzia delle Entrate delle violazioni commesse.

Nessuna sanzione è comunque prevista per le violazioni commesse nel periodo compreso **tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.**

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI CORRENTI

A decorrere dal 1° gennaio 2012, a scapito della riservatezza e del segreto d'ufficio, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria **tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti** (es. operazioni di versamento, prelievo, trasferimento di denaro, ed operazioni extra-conto corrente effettuate allo sportello contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto) **nonché l'importo di tali operazioni**, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad €1.500.

Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate dal Fisco per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo; e questo senza il rispetto delle specifiche procedure autorizzative che sino ad ora hanno riguardato le indagini bancarie.

Pertanto, se prima del decreto Monti, il Fisco partiva da un'attività di controllo nei confronti del contribuente e approfondiva il suo contesto finanziario anche attraverso l'utilizzo, previa autorizzazione, dell'anagrafe dei rapporti e delle operazioni finanziarie, arrivando infine all'analisi delle singole movimentazioni; dal 1° gennaio 2012, il Fisco si muoverà preventivamente dall'analisi dei dati finanziari per selezionare le posizioni dei soggetti da sottoporre successivamente a controllo.

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed informazione.

Cordialmente,
Studio Vender